

Glossario conto corrente Essential Web e servizi connessi

Accredito: rappresenta un'operazione di segno positivo sul Rapporto.

Addebito: rappresenta un'operazione di disposizione sul Rapporto (segno negativo).

Apertura di credito: somma di denaro messa a disposizione dalla Banca al cliente, anche in misura superiore rispetto alle disponibilità risultanti sul Rapporto.

Assegni bancari: è un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul Rapporto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la Banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.

Assegni circolari: vengono emessi dalla Banca per somme che sono già disponibili presso la Banca stessa al momento dell'emissione. È pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. Gli assegni circolari devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario.

Bonifico: ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio Rapporto, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie.

Capacità di agire: rappresenta l'idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi.

Capitalizzazione (degli interessi): gli interessi maturati sul capitale non danno luogo, a loro volta, ad altri interessi in virtù del divieto di anatocismo stabilito dal codice civile.

Carte di pagamento: sono strumenti di pagamento, costituiti da una carta plastificata con dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e della Banca o dell'istituto finanziario emittente. È detta anche moneta elettronica. Le sue dimensioni sono definite nello standard ISO/IEC 7810 ID01: 85.60 × 53.98 mm ed uno spessore di 0,76 mm.

Certificati di deposito: sono titoli vincolati e trasferibili che attribuiscono al possessore il diritto al rimborso del capitale più un interesse.

Cessione di cambio a consegna: consegna, da parte della banca, di una somma equivalente in valuta estera (tolte le spese di commissione) a fronte della consegna di una somma di denaro da parte del cliente.

Cessione di credito: rappresenta la trasmissione di un diritto (il diritto di credito) ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio (diventando parte del rapporto stesso).

Clausola effettivo: il cliente deve effettuare i pagamenti dovuti alla banca in forza dei singoli finanziamenti nella valuta in cui essi si trovano espressi al momento del pagamento e in euro quelli a fronte di oneri sostenuti dalla banca in quest'ultima valuta, dovendosi qualificare tale pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 c.c. .

Clausola "incasso tramite": è una clausola che permette di incassare l'assegno in uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.

Clausola risolutiva espressa: rappresenta la pattuizione delle parti di un contratto che assumono un determinato adempimento che, se non si realizza, determina la risoluzione del contratto stesso.

Clausole vessatorie: sono le clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l'obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l'attenzione.

Cointestazione (rapporto cointestato): significa rendere titolari di un Rapporto bancario più di una persona contemporaneamente. È cioè possibile fare in modo che un Rapporto acceso nella Banca abbia come titolari due o più persone a prescindere dal legame che relaziona le persone titolari del rapporto, a patto che abbiano la maggiore età.

Colpa grave: rappresenta il comportamento di colui che agisce con straordinaria e non scusabile imprudenza, e che non osserva quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano.

Compensare (compensazione): è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento: consiste, in particolare, nell'estinzione, fino alla concorrenza dello stesso valore di reciproche pretese creditorie in modo da determinare soddisfazione in entrambi i soggetti del Rapporto (cliente e banca).

Compensazione volontaria: vedi compensazione.

Congiuntamente (firma congiunta): si verifica nel caso in cui il Rapporto sia intestato a due o più persone. Le parti possono stabilire di poter operare sul conto solo con la firma di tutti i cointestatari.

Consumatore: una persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Diligenza: si sostanzia in un grado di perizia qualificata (dall'esercitare attività bancaria) nell'adempimento delle obbligazioni.

Diritto di ritenzione: è il diritto del creditore (la Banca) di trattenere un qualcosa che dovrebbe altrimenti restituire al proprietario (debitore-cliente), ma che appunto viene trattenuta al fine di indurre l'inadempiente a pagare.

Disgiuntamente (firma disgiunta): si verifica nel caso in cui il Rapporto sia intestato a due o più persone. Ogni soggetto contitolare del rapporto può eseguire (singolarmente) operazioni sul conto senza la necessità degli altri.

Distinta di presentazione: documento che attesta il contenuto del plico affidato al vettore specializzato e che deve essere consegnato alla Banca, assieme al plico stesso.

Dolo: rappresenta l'intenzionalità nel compiere una determinata condotta fraudolenta.

Effetti cambiari: sono titoli di credito dai quali risulta l'obbligazione incondizionata di pagare o di fare pagare una determinata somma, ad una determinata scadenza, nel luogo indicato, a favore del legittimo possessore del titolo.

Fallimento: rappresenta una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio (pari trattamento), fatte salve le cause legittime di prelazione (crediti dotati di particolari garanzie, ad esempio pegno, ipoteca o privilegio).

Fare fede (farà fede): venir considerato come una prova.

Fede pubblica: rappresenta la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.

Firma elettronica: rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta. La firma elettronica, insieme alla firma elettronica avanzata è più forte in quanto emessa da una Certification Authority autorizzata dall'organo unico statale competente (oggi per l'Italia è il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione mentre in passato era la Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Capo dello Stato).

Foro competente: significa il tribunale territorialmente competente a conoscere delle eventuali controversie sorte tra cliente correntista e Banca.

Forza maggiore: rappresenta un evento al di fuori della volontà della Banca e non evitabile, che la costringe ad un inadempimento contrattuale.

Fraudolentemente: rappresenta l'agire disonestamente, ovvero con inganni.

Garanzia personale: è una categoria giuridica con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

Garanzia reale: rappresenta un diritto su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito (pegno, ipoteca).

Gestione accentrata: è un sistema previsto dalla legge che comporta il sub-deposito degli Strumenti Finanziari/Titoli presso gli organismi a ciò deputati con lo scopo di agevolare e rendere più sicura l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari.

Giroconto elettronico: è un'operazione con cui si trasferiscono delle somme di denaro da un Rapporto bancario ad un altro. I Rapporti bancari possono essere presso la stessa azienda di credito, oppure presso banche diverse in località diverse. Il trasferimento delle somme non è materiale ma virtuale e consiste semplicemente nell'addebito di un Rapporto e nell'accredito dell'altro per un uguale importo. Il Rapporto addebitato è quello di chi dà l'ordine di giroconto (debitore), quello accreditato è quello del beneficiario (creditore). In questo caso l'ordine è dato alla Banca dal Cliente con modalità elettroniche.

Giustificato motivo: rappresenta un evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca o Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole statutarie.

Imputazione (imputa): assegnazione.

Incapacità di agire (soggetto incapace): rappresenta, per converso, l'inidoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi.

Insolvenza: consiste nell'impossibilità di soddisfare regolarmente l'obbligazione assunta.

Interessi: percentuale della somma prestata, che rappresenta la remunerazione per la mancata disponibilità momentanea del denaro concesso e dal rischio di insolvenza.

Levata del protesto: rappresenta il momento in cui il creditore consegna il titolo all'ufficiale "levatore", che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione; a fronte del rifiuto, l'ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica, per svolgere dette operazioni - esclusa, comunque, la redazione dell'atto - l'ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (i cosiddetti presentatori), in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della corte di appello, così come il segretario comunale può servirsi del messo comunale.

Manleva: è l'atto con cui ci si assume la piena responsabilità per qualcosa, liberando l'altra parte da tale obbligo, impegno, responsabilità, facendosi pertanto garante per l'altra parte e tenerla indenne da responsabilità e richieste di rimborsi, di danni, ecc..

(Operazioni di) disposizione: rappresentano gli ordini, dati dal Cliente alla Banca, di eseguire un determinato pagamento.

(Operazioni di) interrogazione: operazioni che permettono al Cliente di essere informato della situazione del suo conto corrente, con la lista dei movimenti in entrata ed in uscita, a richiesta del Cliente stesso.

Opporre: azione, intrapresa dal Cliente, di resistenza nei confronti di una determinazione della Banca.

Password: è una sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo ad una risorsa informatica o per effettuare operazioni di cifratura. In italiano si potrebbe pure tradurre con "parola chiave", "parola d'ordine", o anche "parola d'accesso".

Pegno: è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, che serve come garanzia di un credito. Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice civile.

Piazza: è usato come sinonimo di nazione.

(Piazze) non bancabili: (piazze) non idonee a fruire di servizi e/o prodotti finanziari della banca.

Pignoramento: consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni che sono posti garanzia del credito espressamente indicato.

P.I.N. (Personal Identification Number): rappresenta il codice personale segreto fornito dalla Banca ai Clienti che vogliono usufruire di servizi quali Bancomat, Pagobancomat, Cirrus e Maestro.

Procedure concorsuali: sono procedure giudiziali che vengono attuate quando nello svolgimento dell'attività d'impresa l'imprenditore si trovi in una particolare condizione economico-finanziaria che gli impedisca di poter far fronte al pagamento dei debiti. Tale particolare condizione di crisi realizza quello che viene definito "stato di insolvenza" dell'imprenditore, che consiste, appunto, nella sua impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

Proroga della scadenza: spostamento della scadenza ad una data posteriore.

Protesto: è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico. La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno.

Rapporti dare e avere: rappresentano gli addebiti e accrediti registrati sul Rapporto.

Rapporto di provvista: rappresenta il rapporto che lega il correntista alla Banca in forza dell'istituto della delegazione (rapporto trilaterale in forza del quale il correntista ordina alla banca di effettuare una prestazione - es. bonifico - a favore di un soggetto terzo indicato dal correntista stesso).

Recesso dall'apertura di credito: ritiro della disponibilità sopraccitata da parte della Banca.

RIBa: incasso di crediti mediante l'invio di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

Ricezione: rappresenta il momento in cui la Banca riceve le disposizioni da/verso il conto del Cliente.

RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal cliente.

Rimesse: è un trasferimento di una somma da un soggetto (ordinante) ad un altro beneficiario. L'operazione transita sempre attraverso la Banca che agisce in qualità di intermediario.

Salvo buon fine: è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (scioperi, danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...).

Scoperto: rappresenta la somma risultante dal differenziale tra il denaro posseduto dal cliente sul suo conto e l'effettiva disponibilità concessagli dalla Banca.

Sequestro: rappresenta un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica autorizzato dal giudice sui beni del debitore a fronte di apposita richiesta del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Società terze: società che non fanno parte dello stesso gruppo cui appartiene la Banca.

Solidarietà: il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota.

Sottoscrizione autografa: rappresenta la firma a mano, "di proprio pugno", non valgono quindi metodi di riproduzione artificiale della sottoscrizione (ad esempio scansione o fotocopia).

Specimen di firma: rappresenta la firma campione del titolare del Rapporto (o delegato ad operare sullo stesso), ovvero rappresenta il modello utilizzato dalla banca come paragone rispetto alle altre firme (successive) apposte dallo stesso soggetto sulle successive disposizioni, sugli assegni, ecc...

Strumenti finanziari: rappresentano una particolare categoria di prodotti finanziari disciplinati dall'art. 1 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e sono pertanto mezzi di investimento di natura finanziaria.

Termini: scadenze temporali.

Titolo di credito: è un documento grazie al quale è possibile esercitare e far circolare agilmente un diritto letterale, autonomo ed incorporato nel documento stesso.

Vaglia: titolo di credito avente gli stessi requisiti dell'assegno circolare. La Banca si impegna a pagare al portatore la somma di denaro iscrittavi, naturalmente dietro presentazione del vaglia.

Valuta: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando al modulo allegato allo stesso).

Valuta media ponderata: i singoli valori, prima di essere sommati vengono moltiplicati con il peso (ponderazione) a loro assegnato. Il peso di ciascun valore è in genere rappresentato dal numero di volte in cui i valori figurano (frequenza), ma può significare anche l'importanza (oggettiva o soggettiva) che il singolo valore riveste nella distribuzione. La divisione di conseguenza non viene fatta con il numero di valori, ma con la somma dei pesi.

Vettori specializzati: soggetti specializzati al trasporto di denaro contante.